



**CONFERENZA UNIFICATA  
20 ottobre 2015**

Punto 9) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146, RECANTE: "MISURE URGENTI PER LA  
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE"**

**Emendamento 1: *Numero dei componenti degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali***

**All'articolo 1**, aggiungere un comma 2:

L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

*Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi*

**Motivazione**

La disciplina contenuta nell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n. 78 del 2010, impone a tutti gli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi quindi quelli riconducibili agli Enti Locali, l'adozione di modifiche statutarie che prevedessero un limite nella composizione degli organi interni, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tale disposizione è stata oggetto di intervento in seguito alla deroga contenuta nella L. n.147/2013 che prevedeva la non applicabilità del limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilita nel citato articolo 6, comma 5, agli istituti culturali che comprovassero la gratuità degli incarichi. Successivamente, nel 2015, con il decreto legge n. 78/2015, l'articolo 16-bis è intervenuto stabilendo

che la limitazione nella composizione degli organi non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità, che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi, con una modifica sostitutiva della precedente norma di deroga.

Ciò sinteticamente ricostruito si ritiene, alla luce di un principio generale di ragionevolezza, che il recentissimo intervento normativo su richiamato in considerazione del contenuto di dettaglio avrebbe dovuto operare non in termini sostitutivi, ma semmai specificativi della deroga stabilita dal legislatore solo nel 2013, che concludeva un dibattito approfondito sul settore finalizzato a sostenere e stimolare il capitale privato nella meritoria attività a sostegno delle iniziative di carattere culturale, indirizzo da tempo promosso in ogni provvedimento normativo dal Governo e dal legislatore.

A questo si aggiunge che l'intervento sostitutivo introduce una disparità di trattamento tra i possibili organismi interessati, aventi le medesime tipologie, alcuni dei quali godrebbero della deroga, mentre altri in seguito soggetti alla modifica di recente apportata non potrebbero inserire nel Consiglio di Amministrazione a titolo gratuito altri componenti.

Occorre ricordare, inoltre, che la finalità primaria del dl n. 78/2010 era quella di operare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In tal senso, il comma 420, art. 1, della L. n. 147/2013, pur introducendo una deroga a tale previsione normativa, proseguiva in tale ottica di razionalizzazione della spesa prevedendo, come condizione per l'applicazione della deroga, la gratuità degli incarichi dei componenti degli organi di amministrazione.

Su questa norma si è anche pronunciato l'Ufficio Legislativo del MIBACT, che, risponde a un quesito posto dal Comune di Roma, ne ha ravvisato gli effetti perversi, che si traducono in una "paralisi del *fund raising*" attivato dagli enti culturali "mediante la figura giuridica della fondazione di partecipazione", che produce il "risultato paradossale e irrazionale" di un "impoverimento degli enti senza nessun risparmio per l'erario".

La nota dell'Ufficio Legislativo del Mibact inoltre, attribuisce la stesura finale di tale norma ad "un mero errore di collazione dei testi" in sede di conversione del Decreto, annunciando che il Mibact ne proporrà una correzione.

Con il presente emendamento s'intende dunque ripristinare l'«eccezione culturale» originaria, che dava alle aziende culturali la possibilità di accogliere finanziamenti e competenze del mondo delle imprese, grazie a un'equilibrata *governance* pubblico-privata. Imporre un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti che gestiscono servizi e beni culturali significa infatti introdurre una norma di sbarramento nei confronti dei privati, del loro know-how e delle loro risorse finanziarie e, quindi, impedire sostanzialmente la possibilità di garantire una gestione più efficiente dei servizi resi ai cittadini. Si evidenzia, peraltro, che dalla modifica in questione non deriverebbero maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche; piuttosto, la concreta possibilità di far confluire ulteriori fondi agli istituti culturali – stante la natura gratuita degli incarichi - costituirebbe senza dubbio una vera e propria opportunità per il settore culturale.

## **Emendamento 2**

**All'articolo 1**, aggiungere un comma 3:

*Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo*

## **Motivazione**

I decreti legge n. 78/2010 e n. 95/2012 hanno introdotto una serie di limiti all'autonomia gestionale degli enti che operano nel settore dei servizi culturali e delle attività di spettacolo, sostanzialmente impedendo loro di svolgere il proprio compito istituzionale.

In particolare si prevedono:

- limiti di spesa per pubbliche relazioni, mostre, convegni e pubblicità;
- divieto di spesa per sponsorizzazioni;
- limite di spesa per missioni, anche all'estero.
- riduzione delle spese per consumi intermedi (riscaldamento, luce...)

Un'applicazione indiscriminata di tali vincoli e divieti, senza tener conto delle specificità che caratterizzano il settore culturale, può comportare un grave peggioramento della qualità dell'offerta culturale al cittadino.

Sono norme che limitano l'autonomia gestionale degli enti, creano problemi di governance e negano alla radice le premesse per l'attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali.